



Il Ministro dell'Istruzione

Disposizioni concernenti la procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”* convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e in particolare l'articolo 2, comma 6, in base al quale *“l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori”*;

VISTO

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e in particolare l'articolo 22, comma 15, il quale prevede che *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

VISTO

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 6 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che le commissioni preposte alla progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in analogia con quanto previsto per le commissioni concorsuali, siano presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente



Il Ministro dell'Istruzione

- amministrativo, nonché i commi 2, 3 e 4 che definiscono una procedura di immissione in ruolo per chiamata in altra regione dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso “*all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*”;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;
- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla procedura;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018, del 19 aprile 2018;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
- VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 90 del 25 luglio 2022;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO in particolare, di accogliere le osservazioni di cui ai punti 5, 7 e 8 del parere del CSPI, nonché le osservazioni relative all'allegato B;
- RITENUTO di non poter accogliere la proposta del CSPI di cui al punto 4 del parere del 25 luglio 2022, considerato che, al fine di assicurare l'uniformità nella valutazione dei candidati nonché un adeguato parallelismo tra le procedure selettive, la scheda dei punteggi relativa alla presente procedura è stata mutuata dalla scheda dei punteggi della procedura selettiva da bandire ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;



Il Ministro dell'Istruzione

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti le procedure selettive per la progressione all'area D relativa al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159.
2. Le procedure sono indette su base regionale nel limite del 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per il profilo di DSGA e le relative graduatorie sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 7 potrà provvedere ad accorpate le procedure concorsuali, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. L'ufficio scolastico regionale individuato dal bando quale responsabile dello svolgimento di più procedure selettive approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
 - b) USR: ufficio scolastico regionale;
 - c) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - d) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;
 - e) DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto gli assistenti amministrativi di ruolo che, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre interi anni scolastici e che siano in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.
2. La procedura è bandita subordinatamente alla disponibilità di posti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione.



Il Ministro dell'Istruzione

3. La procedura si articola nella prova scritta di cui all'articolo 3 e nella successiva valutazione dei titoli.
4. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Prova d'esame)

1. Gli aspiranti che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di cui all'articolo 7 sono ammessi a sostenere una prova d'esame, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale.
2. La prova si svolge, anche in più sessioni, nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline di cui all'allegato B. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
3. I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:
 - Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche: n. 24 quesiti;
 - Legislazione scolastica: n. 12 quesiti;
 - Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico: n. 24 quesiti;
4. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
5. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, sono somministrati quesiti diversi in ogni sessione, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. La durata della prova di cui al comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
7. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 4

(Valutazione della prova e dei titoli)

1. Le commissioni di valutazione dispongono di **cento** (100) punti, di cui **sessanta** (60) per la prova d'esame e **quaranta** (40) per i titoli.
2. Superano la prova di cui all'articolo 3 gli aspiranti che riportano un punteggio pari o superiore a **36 punti**.



Il Ministro dell'Istruzione

3. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
4. La valutazione della prova d'esame è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova è restituito al termine della stessa.
5. Gli aspiranti che superano la prova accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di **40** punti.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Articolo 5

(Predisposizione della prova)

1. I quesiti della prova di cui all'articolo 3 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico (di seguito "Comitato"), nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il bando di cui all'articolo 7 disciplina l'articolazione della prova d'esame, incluse le modalità di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario.

Articolo 6

(Graduatorie di merito)

1. All'esito della procedura selettiva gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso regionalmente, il cui numero è determinato dal bando di cui all'articolo 7.
2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini della progressione all'area dei DSGA nei limiti del 30 per cento delle facoltà assunzionali sui posti a DSGA e restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.



Il Ministro dell' Istruzione

Articolo 7

(Bando)

1. Il bando è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:
 - a) i requisiti generali di ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 2;
 - b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
 - c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione;
 - d) l'organizzazione della prova d'esame in modalità *computer based*, e il relativo calendario, potendo prevedere un accorpamento interregionale della procedura, nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui;
 - e) le modalità di informazione agli aspiranti ammessi alla procedura;
 - f) i documenti richiesti per il passaggio di area;
 - g) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 8

(Commissioni di valutazione)

1. La Commissione di valutazione degli aspiranti per la progressione all'area di DSGA è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando di cui all'articolo 7 quale responsabile dello svolgimento della procedura, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.
3. Il presidente, ai sensi dell'articolo 32-ter, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.
4. Per il presidente e ciascun componente è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, oltre ai relativi supplenti.



Al Ministro dell'Istruzione

Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020.

Articolo 9

(Requisiti dei presidenti delle commissioni)

1. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni di valutazione devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni. Nel caso di assenza o di indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.

Articolo 10

(Requisiti dei componenti delle commissioni)

1. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) titolo di studio di cui all'allegato A;
 - c) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.
3. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.



Il Ministro dell' Istruzione

Articolo 11

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni:
 - a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
 - d) essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
 - e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
 - g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione della procedura, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA;
 - h) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 12

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico incaricato di fornire supporto all'Amministrazione è composto da dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione e da DSGA che abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni. Il Comitato è coordinato da un Presidente che organizza e sovrintende ai lavori. Il Comitato collabora con la Direzione Generale per il personale scolastico in tutte le fasi procedurali del concorso che richiedano attività di consulenza scientifica, anche successivamente all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.
2. Gli articoli 10, comma 2 e 11 sui criteri di precedenza per la nomina e le condizioni personali ostative all'incarico di componente della commissione esaminatrice si applicano anche ai componenti del Comitato. Ciascun componente dichiara sotto la propria responsabilità personale l'assenza di condizioni personali ostative all'incarico prima dell'inizio dei lavori del Comitato e assume l'obbligo di comunicare la sussistenza di condizioni ostative eventualmente sopraggiunte.



Al Ministro dell'Istruzione

Articolo 13

(Disposizioni relative alle Regioni e Province autonome)

1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per le procedure selettive per la progressione all'area di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano adattando le disposizioni concernenti la struttura e le modalità di predisposizione della prova d'esame alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**



Il Ministro dell'Istruzione

Allegato A

Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura selettiva per la progressione all'area dei DSGA

Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99	Equipollente	Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99)	Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04)
<u>Giurisprudenza</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Scienze Politiche • Scienze dell'amministrazione 	22/S Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
		102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	
<u>Scienze Politiche</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Sociologia • Scienze Statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze Statistiche ed economiche • Scienze internazionali e diplomatiche • Scienze della comunicazione • Scienze dell'amministrazione • Relazioni pubbliche • Giurisprudenza 	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei



Il Ministro dell'Istruzione

<u>Economia e Commercio</u>	<ul style="list-style-type: none">• Commercio internazionale e mercati valutari• Discipline economiche e sociali• Economia assicurativa e previdenziale• Economia ambientale• Economia aziendale• Economia bancaria• Economia bancaria, finanziaria e assicurativa• Economia del turismo• Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali• Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari• Economia e gestione dei servizi• Economia e legislazione per l'impresa• Economia marittima e dei trasporti• Economia per le arti, la cultura e la comunicazione• Economia politica• Scienze bancarie e assicurative• Scienze economiche• Scienze economiche e bancarie• Scienze economiche e sociali• Scienze economiche statistiche e sociali• Scienze economico-marittime	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali



Il Ministro dell' Istruzione

	<ul style="list-style-type: none">• Scienze statistiche e attuariali• Scienze statistiche e demografiche• Scienze statistiche ed economiche• Sociologia		
--	--	--	--

Allegato B

Programma d'esame per la procedura selettiva per la progressione all'area dei DSGA

A. Materie di esame

A.1 Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

- La finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra di bilancio/economica.
- La contabilità delle Istituzioni Scolastiche:
 - Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità;
 - La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate);
 - Le scritture contabili obbligatorie;
 - Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale;
 - Il Conto Consuntivo;
 - Il servizio di tesoreria.
- La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruoli compiti e responsabilità del DSGA.
- L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche:
 - Le fonti normative;
 - Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori – criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione);
 - Le diverse tipologie di contratto;
 - Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza.
- Compiti dei revisori dei conti.
- Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.
- Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.



Il Ministro dell'Istruzione

- Le responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale.
- La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni.
- La scuola e i fondi strutturali UE.

A.2 Legislazione scolastica

- La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione.
- L'istituzione scolastica autonoma e la gestione dell'offerta formativa.
- Il D.lgs. 297/94 e il D.P.R. 275/99
- Le reti di scuole, gli accordi, le convenzioni
- La *governance* della scuola e gli organi collegiali della scuola.
- Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione.
- La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione.
- Il secondo ciclo di istruzione.
- Norme comuni ai cicli scolastici.
- La scuola dell'inclusione.
- Scuola trasparente e digitale.

A.3 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

- Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente.
- DSGA e personale ATA. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale ATA. I diritti e doveri del personale ATA. La responsabilità disciplinare del personale ATA.
- La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto.
- L'organizzazione della sicurezza nella scuola.
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca.



Il Ministro dell'Istruzione

Allegato C

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella procedura selettiva per la progressione all'area dei DSGA

	Tipologia	Punti
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura selettiva	
A.1.	Titolo di cui alla tabella A, utilizzato quale titolo di accesso alla procedura. I titoli diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1	- $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{10}$ punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di laurea magistrale espresso in centesimi L'attribuzione della lode implica l'attribuzione di punti 3
B	Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo	6
B.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo	7
B.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	8
B.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	6
B.5	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o	4



Il Ministro dell'Istruzione

	al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1 e B.1, per ciascun titolo	
B.6	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo)	2
B.7	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero ai sensi del predetto decreto	C 1: 0,50 C 2: 1
B.8	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.9	Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato	3
B.10	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA	5
B.11	Per ogni idoneità ovvero collocazione in graduatoria in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la pubblica amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre	2
B.12	Punteggio aggiuntivo da riconoscere per i titoli di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 che siano stati conseguiti nell'ambito delle materie oggetto d'esame	2
C	Titoli di servizio	
C.1	Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio;	2
C.2	Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio	1
C.3	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni anno	0,50



Al Ministro dell'Istruzione

	di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio	
--	--	--